

Rassegna Stampa

di Venerdì 23 gennaio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
20	Italia Oggi	23/01/2026	IN BREVE	3
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
30	Italia Oggi	23/01/2026	Studentati, bando da 579 mln (M.Finali)	4
31	Italia Oggi	23/01/2026	Polizza Car, si' a stipula postuma (A.Mascolini)	5
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
12	Il Sole 24 Ore	23/01/2026	Case popolari, 60mila vuote Sindaci in pressing sui fondi Ue (G.Trovati)	6
28	Italia Oggi	23/01/2026	Appalti, scudo per colpa grave (L.Oliveri)	8
31	Italia Oggi	23/01/2026	Deleghe appalti, serve Rup e responsabile	9
Rubrica Economia				
32	Il Sole 24 Ore	23/01/2026	Iperammortamento, il perimetro punta a includere i Paesi G7 (M.Belardi)	10
Rubrica Energia				
21	Italia Oggi	23/01/2026	C'e' tempo fino al 22 aprile 2026 per trasmettere i dati all'Enea (C.Angeli)	11

IN BREVE

CONSULTA 1/INCENDIO BOSCHIVO

È costituzionalmente illegittimo vietare al giudice di dichiarare non punibile un incendio boschivo, in applicazione dell'art. 131-bis del codice penale, quando il fatto non sia volontario ma soltanto colposo e risulti in concreto di particolare tenuità. Lo ha stabilito la sentenza numero 5 del 2026, depositata ieri, con cui la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza. La Corte ha ritenuto irragionevole il divieto di applicare al reato di incendio boschivo colposo la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere invece applicata ad altri reati colposi di pari o maggiore gravità, come quelli contro l'incolumità pubblica, l'avvelenamento di acque o il disastro ambientale.

CONSULTA 2/PRESTAZIONI SANITARIE

Per le Regioni in piano di rientro, come la Puglia, i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie. È quanto ha stabilito la



Corte costituzionale con la sentenza numero 4 del 2026 depositata ieri, dove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, là dove prevedono l'erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie.

PROTOCOLLO MAECI-COMMERCIALISTI

Facilitare la conoscenza e l'accesso degli strumenti istituzionali a sostegno dell'internazionalizzazione, sviluppare sinergie in materia di formazione e analisi dei mercati esteri, favorire l'ampliamento della platea delle imprese esportatrici e rafforzare la presenza delle aziende italiane nell'ambito dei mercati internazionali. Sono queste le finalità del protocollo d'intesa che è stato siglato nella giornata di ieri alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Antonio Tajani, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano de Nuccio.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q

Bando di Cassa Depositi e Prestiti in linea con quanto previsto dalla revisione del Pnrr

Studentati, bando da 579 mln

L'avviso punta a raggiungere 60 mila posti letto per il 2027

DI MASSIMILIANO FINALI

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha pubblicato il nuovo bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell'università e della ricerca e in linea con quanto previsto dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'avviso ha una dotazione di 579 milioni di euro ed è già operativo con modalità a sportello. Le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate fino ad esaurimento della dotazione dell'Investimento e, in ogni caso, non oltre il 29 giugno 2026. L'atto d'obbligo con cui i candidati ammessi a ricevere il contributo si impegnano a garantire gli alloggi secondo le condizioni poste dal bando dovrà essere inviato entro il 15 luglio 2026, mentre gli interventi per rendere disponibili i posti letto dovranno concludersi entro il 15 maggio 2027. A seguito della messa a disposizione degli studentati, Cdp potrà erogare ai gestori delle strutture un contributo economico a fondo perduto entro il 30 giugno 2027. L'iniziativa, che si aggiunge alla misura già esistente lanciata nel 2024 e gestita a livello ministeriale, ha l'obiettivo di raggiungere entro il 15 maggio 2027 la soglia di 60 mila alloggi, considerando sia il nuovo bando lanciato da Cdp sia quello ministeriale.

Beneficiari sia i soggetti pubblici che privati

Possono presentare richiesta di contributo, i soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Le richieste di contributo possono essere presentate da soggetti pubblici quali, ad esempio, università, enti per il diritto allo studio ed enti locali. Inoltre, potranno beneficiare dei fondi i soggetti pri-

vati quali, ad esempio, imprese, fondazioni, enti religiosi, e persone fisiche.

Finanziabili gli alloggi per studenti

Il bando sostiene la messa a disposizione di strutture dedicate alla residenzialità studentesca universitaria attraverso la copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse, riconosciuta al soggetto beneficiario in esito alla messa a disposizione delle stesse strutture. I soggetti ammissibili, all'atto di presentazione della richiesta, possono essere direttamente in possesso degli immobili da destinare a residenze o alloggi per studenti universitari, ovvero possono avere già avviato le procedure per l'acquisizione della disponibilità degli immobili. Ciascuna richiesta di ammissione dovrà prevedere almeno 18 nuovi posti letto per residenza e gli immobili dovranno trovarsi nel territorio di capoluoghi di provincia sede di ateneo o aree limitrofe. I gestori delle strutture saranno tenuti a garantire tariffe di almeno il 15% inferiori rispetto ai valori medi di mercato e riservare almeno il 30% dei posti letto, con

prezzi ulteriormente contenuti, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Inoltre, dovrà essere assicurata per 12 anni la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti universitari. Gli interventi non devono comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. I progetti devono riguardare immobili che non abbiano già beneficiato di risorse pubbliche destinate alla realizzazione di residenze o alloggi per studenti, nonché riguardare investimenti economicamente sostenibili.

Contributo fino a 20 mila euro per posto letto

L'importo del contributo po-

trà essere fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto. Nello specifico, al soggetto beneficiario, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto, sarà riconosciuto un contributo determinato in misura fissa pari a 19.966,66 euro per ciascun posto letto. La richiesta di ammissione al beneficio deve riguardare un'unica residenza dotata di un numero di posti letto non inferiore a diciotto unità, anche frazionatamente. Pertanto, nel caso in cui un medesimo proponente intenda candidare più immobili, dovrà procedere alla trasmissione di più richieste separate.

© Riproduzione riservata



Contributo fino a 20 mila euro per ogni posto letto



E' quanto chiarisce il Supporto giuridico del Mit con il parere n. 3927 dell'11/12/2025

Polizza Car, sì a stipula postuma

Ma la mancata produzione in 10 giorni è inadempimento

PAGINA A CURA
DI ANDREA MASCOLINI

Polizza CAR per i danni a terzi in fase di esecuzione può essere stipulata anche dopo la firma del contratto; la mancata produzione della polizza costituisce inadempimento del contratto.

E' quanto chiarisce il Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3927 dell'11/12/2025 rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 117 comma 10 del d.lgs. 36/2023 ove si stabilisce che l'esecutore debba costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa di tipo C.A.R., con decorrenza dalla data di consegna e fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, ovvero per dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. La polizza ha lo scopo di assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e il massimale deve essere pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 milioni.

Dato questo quadro normativo una stazione appaltante, premesso che nella prassi le compagnie assicurative richiedono di indicare già al momento della stipula la "data di consegna lavori", un elemento che non risulta però nota in assenza del verbale, chiedeva in primo luogo se fosse corretto richiedere all'esecutore dei lavori la stipula della polizza contestualmente alla stipula del contratto, inserendo nel campo data la formula "dalla data di consegna come da verbale"; se, in caso di mancata consegna, l'impresa possa ascrivere a danno anche i costi della polizza stipulata; se la polizza debba essere richiesta dal direttore dei Lavori in sede di convocazione per la consegna o comunque entro dieci giorni dalla stessa. Infine veniva chiesto al Ministero se, in caso di inadempimento dell'impresa, fosse lecito non procedere alla consegna dei lavori anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto.

Nel parere si premette la distinzione fra la polizza prevista dal comma 1 della norma e quella di cui al comma 10: "il comma 10 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina una polizza assicurativa ulteriore rispetto a quella disciplinata dal comma 1" che copre dall'inadempimento del contratto. La polizza CAR, spiega il MIT, "copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con esatta individuazione dell'importo da assicurare sulla base del valore dell'appalto".

Fatta tale distinzione per il Ministero si può stipulare dopo la firma del contratto, "purché venga consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e dunque quando è nota la data di consegna dei lavori". Per quanto attiene la responsabilità dell'impresa per il Ministero se non viene prodotta la polizza si configura un "inadempimento alle obbligazioni contrattuali per mancata consegna di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente a cui si applicano tutte le conseguenze relative all'inadempimento dell'appaltatore circa gli obblighi derivanti dal contratto", ivi compresa quindi anche la sanzione della risoluzione con escussione della garanzia definitiva.

Infine il parere ricorda che tutte le polizze e le garanzie, CAR compresa, devono essere conformi ai Ad ogni buon fine i evidenzia che, ai sensi del comma 12 dell'art. 117 d.lgs. 36/2023, le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative previste dal codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto dal MIT, dal MIMIT e dal MEF.

—● Riproduzione riservata—

159329-IT001Q

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.





Case popolari, 60mila vuote Sindaci in pressing sui fondi Ue

Enti locali. Il presidente Anci Manfredi: «Servono risorse reali e spendibili in tempi certi e rapidi»
Per Fitto (vicepresidente Commissione europea) non vanno trascurati i risultati del modello Pnrr

Gianni Trovati

ROMA

Mentre cominciano a prendere forma le varie componenti del Piano casa nazionale, i sindaci tornano a puntare anche ai fondi comunitari destinati a dar vita all'Agenda delle città approvata a dicembre da Bruxelles. L'occasione è stata ieri la visita all'Anci di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e regista dell'agenda, nella tappa italiana del suo tour europeo per illustrare i contenuti del programma agli amministratori locali dei vari Paesi dell'Unione.

I due piani, nazionale e comunitario, si intrecciano nell'incrocio rappresentato dai fondi di coesione, dopo che una a tratti faticosa moral suasion portata avanti dal Governo ha spinto le Regioni a convogliare sulle politiche della casa circa un miliardo di euro aggiuntivi nell'ambito della revisione di medio termine.

«Il tema della casa accessibile è una sfida prioritaria delle città - ha rilanciato il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi nel punto stampa di ieri pomeriggio accanto a Fitto -, ed è indispensabile avere risorse reali e spendibili in tempi rapidi, anche con una flessibilità di utilizzo perché gli scenari cambino velocemente, come hanno mostrato in questi anni gli shock nati prima dal Covid e poi dalla crisi energetica».

Come si traducono in chiave operativa questi principi? L'obiettivo dei sindaci è quello di attivare sulle risorse che finanzieranno l'agenda Ue un canale diretto con la commissione, senza l'intermediazione di altri livelli di Governo. E la strada appare percorribile, rafforzata com'è dal precedente del Pnrr.

È lo stesso Raffaele Fitto a sottolineare il collegamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Il Pnrr è nato come strumento straordinario e questo non va dimenticato - ha premesso -, ma non si può nemmeno trascurare il fatto che con il suo meccanismo ha determinato una grande accelerazione nella spesa e offerto risposte rilevanti». Partono da qui i ragionamenti su cui andrà costruita la governance di questo versante europeo del Piano casa, chiamato ad gestire una domanda abitativa che si esercita senza trovare risposte a più livelli.

Il primo, più tradizionalmente collegato ai Comuni, è quello dell'edilizia residenziale pubblica. Gli ultimi censimenti di Federcasa, la federazione degli enti gestori degli alloggi "popolari", calcola in almeno 60mila gli appartamenti vuoti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione indispensabili per tornare a essere abitabili.

Una stima prudente indica in almeno un miliardo di euro la spesa necessaria a queste ristrutturazioni. In un settore che però, si diceva, rappresenta solo il primo livello di

una strategia che deve affrontare anche altri fattori, a partire dalle difficoltà crescenti di molto ceto medio nell'accedere al mercato immobiliare nelle grandi città, dove i prezzi sono più alti, e dalla mobilità lavorativa che viene a mancare per le stesse ragioni.

Il tema è da tempo al centro del dibattito italiano. Ma la sua dimensione è appunto europea. Le stime di Bruxelles calcolano la necessità di offrire almeno 650mila nuove abitazioni all'anno (Sole 24 Ore del 16 dicembre), con un fabbisogno finanziario da 153 miliardi di euro ovviamente impossibili da caricare esclusivamente sui bilanci pubblici. In un quadro del genere, l'azione pubblica deve muoversi come supporto a un sistema di investimenti privati da incentivare.

Il Piano non è all'anno zero. Fra il 2021 e il 2027, ricorda la Commissione, la politica di coesione ha destinato circa 100 miliardi di euro a livello europeo alle politiche per le città, per circa un quarto gestite direttamente sui territori. Ma è chiaro che un cambio di ritmo è indispensabile di fronte a uno scenario che secondo gli stessi dati dell'Esecutivo comunitario vede ormai il 75% degli europei vivere nelle città e nelle aree urbane, e il 51% di loro sperimentare come problema l'assenza di abitazioni a prezzi abbordabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

IMAGOECONOMICA



Il problema della casa. Il 51% degli europei sperimenta come problema l'assenza di abitazioni a prezzi abbordabili



**RAFFAELE
FITTO**
Vicepresidente
esecutivo della
Commissione Ue

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Regioni, province autonome e ee.ll. potranno introdurre il controllo della Corte dei conti

Appalti, scudo per colpa grave

Esclusione della responsabilità in caso di parere positivo

DI LUIGI OLIVERI

Contratti di appalto degli enti locali attuativi del Pnrr a prova di responsabilità per colpa grave. In base all'articolo 1 comma 1-quater della legge 20/1994, come introdotto dalla legge 1/2026, regioni, province autonome ed enti locali potranno introdurre nei propri ordinamenti (mediante legge, le regioni e province autonome, con gli stati gli altri enti locali) il controllo facoltativo alla Corte dei conti in merito ai provvedimenti conclusivi delle fasi di individuazione del contraente. Su leggi e statuti con le quali regioni ed enti locali introdurranno tale possibilità occorrerà un parere preventivo delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

In gioco, c'è la possibilità di ottenere un via libera, che esclude dalla responsabilità per colpa grave, qualora la magistratura contabile non solo esprima parere positivo, ma anche non risponda alla richiesta di controllo se entro il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento e la Sezione di controllo non risponda entro i successivi trenta giorni.

Regioni ed enti locali potrebbero risultare molto propensi ad avvalersi di uno strumento idoneo in astratto a circoscrivere le responsabilità connesse agli appalti, materia tipicamente a rischio. Per quanto il Pnrr e il Pnc, ai quali i contratti debbono riferirsi, siano ormai nella fase conclusiva, sicché tra i tempi per approvare leggi regionali e statuti attuativi della norma ed attivazio-

ne del sistema, non si avrà troppo tempo per attivare i controlli facoltativi.

Resta, tuttavia, il dubbio relativo a quali provvedimenti esattamente saranno sottoposti al controllo, precisando che esso è "preventivo", quindi da rendere prima che l'atto da controllare divenga efficace: se il controllo avvenisse ad efficacia acquisita sarebbe "successivo" ed inidoneo a prevenire il danno eventualmente riconosciuto proprio all'atto da controllare.

La novella considera sottoponibile a controllo "i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori".

In apparenza la previsione è chiara. Ma, guardando meglio, le cose non sono esattamente così lineari. Infatti, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs 36/2025: a) l'aggiudicazione provvisoria non esiste e l'aggiudicazione è immediatamente efficace.

Quindi, non è possibile adottare l'aggiudicazione e sottoporla a controllo, perché sarebbe troppo tardi: il controllo sarebbe non più preventivo, ma successivo.

A ben vedere, allora, l'unico modo per interpretare la novella normativa in modo che risulti applicabile è affermare che il controllo eventuale riguardi non l'aggiudicazione (e meno che mai l'inesistente aggiudicazione provvisoria), bensì la "proposta

di aggiudicazione", sempre prevista dall'art. 17, comma 5, del codice dei contratti. Sin qui tale proposta si è ritenuto potesse coincidere anche con l'ultimo verbale della commissione o del seggio di gara. Sarà da verificare se la Corte dei conti, invece, richiederà un provvedimento formale di proposta, a firma magari del Rup o del responsabile della fase di gara o di altro soggetto eventualmente indicato dalla magistratura contabile. Solo se il controllo riguardi la proposta, può essere disposto prima che l'aggiudicazione produca i suoi effetti, prevenendo eventuali illegittimità ed evitando di creare contenziosi con un appaltatore che per effetto dell'aggiudicazione abbia maturato il diritto di pretendere la sottoscrizione del contratto.

Il controllo può estendersi anche ai "provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale". Il citato comma 1-quater, però

precisa che il controllo eventuale riguarda i contratti "di importo superiore alle soglie previste dall'art. 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36". Dunque, non si estende agli affidamenti diretti. Eppure, sono proprio gli affidamenti diretti i sistemi di individuazione del contraente che possano concludersi senza una "aggiudicazione formale", ma con la determina prevista dall'art. 17, comma 2, del codice dei contratti.

Non è chiaro se la norma possa riferirsi a sistemi di individuazione del contraente

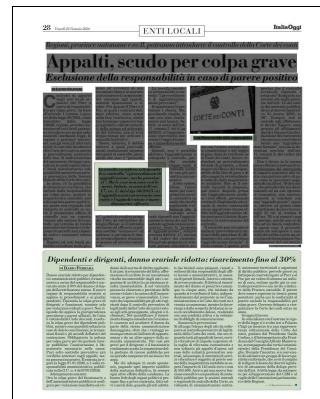
di importo superiore alla soglia comunitaria privi di gara, come la procedura negoziata di cui all'art. 76 del codice, che potendo riferirsi direttamente ad un solo operatore economico, non necessariamente si conclude con una "aggiudicazione"; oppure, riferirsi ad ipotesi come la ripetizione dei servizi analoghi di cui al comma 6 dell'art. 76, o ai rinnovi (non la proroga, poiché non si dà vita ad un nuovo contratto). In questi casi, il provvedimento da sottoporre a controllo dovrebbe essere un atto col quale formalizzare l'individuazione del contraente.

© Riproduzione riservata

La novella considera sottoponibile a controllo "i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori". Ma le cose non sono così lineari. Infatti, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del d.lgs 36/2025: a) l'aggiudicazione provvisoria non esiste e l'aggiudicazione è immediatamente efficace



Il via libera esclude dalla responsabilità





Deleghe appalti, serve Rup e responsabile

Nel caso di delega da stazione appaltante ad altra amministrazione o ad una centrale di committenza l'amministrazione delegante deve nominare il responsabile del procedimento e l'amministrazione delegata ha il compito di nominare il RUP (responsabile unico di progetto).

E' quanto ha chiarito il Servizio supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture con il parere n. 3869 dell'11/12/2025. In particolare, partendo da quanto prevede il comma 4 dell'articolo 15 del codice appalti (d. lgs. 36/2023), una stazione appaltante chiedeva ai tecnici del Ministero se un'amministrazione, nel momento in cui svolga che attività di committenza per conto di un'altra stazione appaltante debba nominare autonomamente un Responsabile unico del progetto (RUP) per la fase di affidamento per ciascuna procedura presa in carico, oppure se debba nominare un responsabile del procedimento per la fase di affidamento con compiti meramente istruttori e non decisori. Tutto ciò fermi restando in capo al RUP nominato dall'amministrazione delegante i compiti previsti dall'articolo 7 dell'allegato I.2.

Nella risposta i tecnici del MIT partono dall'assunto che il sistema del codice è incentrato sulla necessità da un lato, del RUP della stazione appaltante delegata e, dall'altro, del responsabile del procedimento della stazione appaltante delegante, competente per le sole attività che residuano in capo a quest'ultima a seguito della delega. Questo si desume dal comma 13 dell'articolo 62 che testualmente prevede: "le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizza-

zione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza".

Il parere specifica che la disposizione del codice conferma la necessaria presenza di due figure professionali che operano, una per l'amministrazione delegata a svolgere la procedura e l'altra per l'amministrazione delegante. Diversamente da quanto prefigurato nell'istanza il RUP nominato dalla stazione appaltante che svolge la procedura assume i compiti specifici spettanti alla frazione di attività ad esso affidata, fermo restando il coordinamento con il responsabile del procedimento nominato dall'ente delegante.

Questa impostazione, si afferma nel parere, risulta in linea con il principio di unitarietà del RUP sancito dall'art. 15 del Codice che il Ministero interpreta secondo una lettura funzionale. Infatti se le attività spettanti al RUP siano suddivise tra soggetti diversi - e sarebbe il caso di una stazione appaltante che deleghi un altro ente a svolgere attività di committenza per suo conto - ognuno di essi deve assumere le responsabilità che le norme connettono all'esercizio delle funzioni da essi concretamente svolte.

In conclusione quindi l'amministrazione delegata dovrà nominare un proprio RUP che svolga - assumendo le relative responsabilità - le attività proprie della fase di affidamento e che si coordini con il responsabile del procedimento nominato dall'amministrazione delegante.

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T001Q



Iperammortamento, il perimetro punta a includere i Paesi G7

Agevolazioni

Pressing per estendere
il vincolo anche a Stati
fuori dall'Unione europea

Marco Belardi

Potrebbe allargarsi ai Paesi del G7 il perimetro territoriale dei beni strumentali agevolabili con il nuovo iperammortamento. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, sul vincolo made in Ue introdotto dalla legge di Bilancio 2026 sarebbe forte il pressing per sollecitare una modifica che consenta l'accesso al beneficio anche per i macchinari prodotti negli Stati Uniti.

L'emendamento in discussione estenderebbe il requisito di origine territoriale – attualmente limitato agli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo – ai Paesi aderenti al G7: oltre ai tre già ricompresi (Italia, Francia, Germania), entrerebbero nel perimetro Stati Uniti, Canada, Giappone e Regno Unito.

Il problema normativo

Se sul piano politico l'estensione appare coerente con il quadro delle alleanze occidentali, sul piano tecnico-giuridico apre questioni tutt'altro che banali. Il testo del decreto attuativo trasmesso dal Mimit al Mef, che dovrà essere a breve emanato ai sensi del comma 433 dell'articolo 1 della legge 199/2025, rinvia ai criteri del Codice doganale dell'Unione (regolamento Ue 952/2013, articolo 60) e del regolamento delegato (regolamento Ue 2015/2446, articoli 32-34) per la determinazione dell'origine dei beni materiali dell'allegato IV.

Tale impostazione presenta un limite strutturale: il Cdu disciplina l'origine delle merci ai fini dell'importazione nell'Unione europea, non l'origine dei beni secondo le regole interne dei Paesi terzi. In altri termini, il Codice consente di stabilire se un bene importato

dal Giappone sia «di origine giapponese» ai fini doganali Ue, ma non fornisce criteri per determinare se un bene sia stato «prodotto in Giappone» secondo l'ordinamento nipponico.

Non esiste, peraltro, un sistema internazionale vincolante per l'armonizzazione delle regole di origine non preferenziale. L'accordo Wto sulle regole di origine del 1994 prevedeva un programma di armonizzazione mai completato.

I criteri nei singoli Paesi

Ciascun paese G7 extra Ue dispone di propri criteri per la determinazione dell'origine. Gli Stati Uniti applicano il principio giurisprudenziale della substantial transformation: un bene è considerato di origine americana se ha subito una trasformazione che gli conferisce «a new name, character, or use». Il criterio, elaborato dalla Corte Suprema nel 1940, lascia ampi margini di discrezionalità e viene applicato caso per caso dalla Us Customs and Border Protection.

Il Giappone utilizza criteri basati sul cambio di classificazione tariffaria e sul valore aggiunto, con certificazione affidata alla Japan Chamber of Commerce and Industry. Il Canada applica regole analoghe, mentre il Regno Unito, post-Brexit, ha adottato proprie non preferential origin rules largamente mutate dal Cdu.

Con tre dei quattro Paesi interessati l'Unione europea ha stipulato accordi commerciali contenenti regole di origine: l'Epa con il Giappone (2019), il Ceta con il Canada (2017), il Tca con il Regno Unito (2021). Tali regole, ancorché elaborate per finalità preferenziali, potrebbero costituire un riferimento. Resta scoperto il caso statunitense, con cui non esiste alcun accordo di libero scambio.

Le opzioni sul tavolo

Per disciplinare l'attestazione dell'origine dei beni prodotti nei Paesi G7 extra Ue si prospettano diverse soluzioni. La prima prevede l'applicazione analogica dei criteri

Cdu: il produttore estero dovrebbe dimostrare che il bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel proprio Paese secondo le medesime regole previste per i produttori europei. Soluzione che garantisce uniformità, ma impone a soggetti extra Ue l'applicazione di norme unionali.

La seconda opzione rinvia ai certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio dei rispettivi Paesi. Approccio più semplice, ma esposto a rischi di disomogeneità: i certificati statunitensi e britannici hanno valore probatorio limitato rispetto a quelli giapponesi.

Una terza via, che appare la più equilibrata, configura un sistema misto: applicazione dei criteri Cdu come opzione primaria, con facoltà alternativa di produrre il certificato di origine camerale corredato da documentazione tecnica integrativa (descrizione del processo produttivo, distinta base con origine dei componenti, quantificazione del valore aggiunto).

Implicazioni per gli operatori

L'eventuale estensione al G7 avrebbe impatto significativo sul mercato. Il Giappone è il principale fornitore extra-Ue di componenti critici per i beni strumentali 4.0: controlli numerici, servomotori, sensori di precisione. Molti produttori europei che oggi faticano a raggiungere la soglia del 45% di valore aggiunto Ue – richiesta per attestare l'origine europea – potrebbero beneficiare dell'inclusione dei componenti giapponesi nel computo.

Analogamente, l'ingresso degli Stati Uniti aprirebbe il mercato ai macchinari di fascia alta di produzione americana, oggi esclusi dalla maggiorazione.

Per produttori e importatori, il consiglio è di non attendere il testo definitivo: mappare fin d'ora le catene di fornitura, verificare la composizione dei costi e l'origine dei componenti critici consente di valutare in anticipo la posizione dei beni di interesse rispetto ai possibili criteri di ammissibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Restano da sciogliere
i nodi sui criteri
di determinazione
dell'origine
per i produttori extra Ue**



INTERVENTI CONCLUSI NEL 2025 E FINO AL 22 GENNAIO 2026

C'è tempo fino al 22 aprile 2026 per trasmettere i dati all'Enea

DI CRISTIAN ANGELI

C'è tempo fino al 22 aprile 2026 per trasmettere all'ENEA i dati inerenti agli interventi che possono accedere alle detrazioni fiscali di cui all'Ecobonus e al Bonus casa, conclusi tra il 1° gennaio e il 22 gennaio 2026 nonché per quelli conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.

È quanto si apprende dal comunicato stampa di ieri con il quale ENEA ha ufficializzato l'operatività degli aggiornamenti inerenti al portale bonusfiscali.enea.it, lo strumento di invio telematico dei dati richiesti per ottenere le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, al quale è possibile accedere solo autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

L'adempimento riguarda gli interventi che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e che, in base alla normativa vigente, danno diritto alle agevolazioni fiscali Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013). La comunicazione all'ENEA costituisce un obbligo previsto dalla legge e deve essere effettuata, di regola, entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori o dal collaudo degli stessi. L'aggiornamento del portale consente pertanto di adempiere correttamente agli obblighi informativi anche con riferimento alle spese sostenute nel nuovo periodo d'imposta, nel rispetto delle tempistiche indicate.

La procedura di trasmissione prevede la compilazione online di una scheda descrittiva dell'intervento, nella quale devono essere in-

dicati i dati identificativi dell'immobile, la tipologia dei lavori eseguiti, le principali caratteristiche tecniche delle soluzioni adottate e l'ammontare delle spese sostenute. L'invio dei dati non comporta alcuna valutazione preventiva da parte dell'ENEA sull'ammissibilità della detrazione, ma risponde a finalità di monitoraggio, controllo e analisi del risparmio energetico conseguito a livello nazionale.

Possono accedere al portale direttamente i beneficiari dell'Ecobonus o del Bonus Casa (privati, condomini, imprese) che intendono detrarre parte delle spese sostenute, ovvero gli intermediari o i professionisti incaricati della compilazione e dell'invio delle pratiche per conto dei clienti. La ricevuta rilasciata dal sistema al termine della procedura deve essere conservata dal contribuente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione assume inoltre rilievo ai fini del mantenimento del diritto alle detrazioni fiscali. Sul punto, la giurisprudenza non ha fornito un orientamento sempre univoco, oscillando tra la qualificazione dell'adempimento come meramente formale e quella di requisito sostanziale, con possibili effetti decadenziali in caso di omissione o di tardivo invio.

Nel medesimo comunicato ENEA ha infine precisato che, per eventuali quesiti di natura tecnica, è possibile continuare ad avvalersi dell'assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale ENEA per l'efficienza energetica nella sezione dedicata alle detrazioni fiscali, a supporto di contribuenti e operatori professionali nella corretta compilazione delle comunicazioni.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q